

AS1561 – DELIBERA AGCOM 452/18/CONS - DEFINIZIONE DEL TEST DI REPLICABILITÀ DELLE OFFERTE DI SERVIZI DI RECAPITO DI INVII MULTIPLI DI POSTE ITALIANE E DEI CRITERI PER LA SUA CONDUZIONE

Roma, 1 febbraio 2019

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 23 gennaio 2019, ha inteso svolgere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, alcune considerazioni in merito ai contenuti della Delibera AGCom 452/18/CONS in materia di "*definizione del test di replicabilità delle offerte di servizi di recapito di invii multipli di Poste Italiane e dei criteri per la sua conduzione*".

Come, già evidenziato nella segnalazione inviata a codesta Autorità in data 12 giugno 2018, l'introduzione di un *test* di replicabilità costituisce un *unicum* nel panorama europeo della regolamentazione dei servizi postali, tenuto conto che il Regno Unito - l'unico paese dove è stato introdotto - è caratterizzato da un assetto del mercato in questione strutturalmente diverso.

Nel caso di specie, il *test* di cui alla delibera sopra richiamata non solo appare finalizzato ad assicurare il rispetto del principio di non discriminazione, ma sembra anche volto a perseguire direttamente possibili fenomeni di compressione dei margini.

A tal riguardo, l'Autorità ribadisce come anche nel settore postale - così come, ad esempio, avviene nel settore delle telecomunicazioni - il *test* di replicabilità debba essere più chiaramente circoscritto alla verifica del rispetto di uno specifico obbligo regolamentare, per sua natura necessariamente distinto dalla finalità generale di tutela della concorrenza, non potendo perseguire la finalità di assicurare che l'impresa dominante non ostacoli o escluda dal mercato i concorrenti.

A tal proposito, peraltro, occorre nuovamente rilevare che il testo della Delibera n. 384/17/CONS non esplicita l'imposizione a Poste Italiane di un obbligo di non discriminazione, ma il solo obbligo di fornire l'accesso alla propria rete, a condizioni eque e ragionevoli, liberamente negoziate tra le parti, prevedendo un orientamento ai costi limitato alle "aree di recapito EU2", territorialmente circoscritte.

Come noto, infatti, la diversa finalità di tutelare la concorrenza attraverso la prevenzione e il contrasto di condotte anticoncorrenziali è perseguita dall'Autorità Antitrust attraverso l'enforcement delle norme nazionali ed europee a tutela della concorrenza e il relativo apparato sanzionatorio.

In diversi propri precedenti, l'Autorità ha accertato abusi di posizioni dominanti consistenti nella compressione dei margini, intervenendo anche nel settore postale, ai sensi dell'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

In merito al perimetro del *test* di replicabilità, l'Autorità ha ritenuto che quest'ultima debba essere assicurata prioritariamente con riguardo all'ambito in cui si esplica il rapporto verticale tra l'incumbent sul mercato a monte e i suoi concorrenti sul mercato a valle. Sul punto, non appare del tutto chiaro e non appare comunque risolutivo quanto riportato nella delibera dell'AGCom n. 452/18/CONS, ossia che "*il test tiene senz'altro in considerazione il rapporto verticale tra PI ed i suoi concorrenti in quanto assume un modello di concorrente non completamente infrastrutturato, che per il recapito in una parte delle aree EU deve ricorrere alla rete di PI*".

Inoltre, va evidenziato che questa Autorità, nelle analisi economiche svolte nei propri precedenti, ha ritenuto di non poter stimare la copertura di rete di "*un ipotetico concorrente alternativo altrettanto efficiente*" come la somma delle coperture di tutti gli operatori postali presenti sul mercato, alla luce di diverse considerazioni. Per un operatore alternativo, infatti, la stipula di accordi di recapito con altri operatori diversi da Poste Italiane non risulta essere una soluzione realistica, in quanto significherebbe concludere contratti con una pluralità di soggetti che non hanno alcun obbligo a condividere un *asset* competitivo importante quale la propria rete di recapito, sostenendo significativi costi di transazione e investimenti per assicurare l'interoperabilità tecnica. A ciò si aggiunga che le coperture dichiarate da alcuni operatori postali - e segnatamente quelli che operano con il modello del *franchising* - sono solo potenziali, in quanto gli affiliati, per attivare effettivamente il recapito in un determinato CAP appartenente alla rispettiva area territoriale, necessitano di raggiungere un numero minimo di invii. Infine, l'Autorità ha osservato che le coperture dichiarate dagli operatori alternativi nelle gare pubbliche non sono rappresentative delle aree che questi sono in grado di coprire con continuità nel tempo, indipendentemente dai volumi affidati dal singolo cliente.

In questo contesto, neppure il correttivo forfetario adottato nella delibera in esame - che prevede di considerare che l'ipotetico concorrente altrettanto efficiente si avvalga di PI per un ammontare di invii postali doppio rispetto ai volumi

effettivamente sottesi alle aree EU2 – appare idoneo a bilanciare la scelta di considerare quale copertura dell'as *efficient competitor* la somma delle coperture di tutti gli operatori alternativi presenti sul mercato.

Sulla base di quanto precede, si ribadisce la necessità che la finalità del *test* di replicabilità di cui alla delibera AGCom n. 452/18/CONS sia circoscritta alla verifica di uno specifico obbligo regolamentare. Ciò, in quanto eventuali abusi di posizione dominante sono accertati dalla scrivente Autorità sulla base dell'articolo 102 TFUE, tenuto conto delle evidenze documentali e delle analisi economiche ritenute appropriate in ciascun caso di specie.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo